



Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

collana ambiente

scheda
informativa

17



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Regione Toscana



dicembre 2014

© ARPAT 2014



Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

dicembre 2014

17

Per suggerimenti e informazioni:

Settore Comunicazione, informazione e documentazione
ARPAT, via Nicola Porpora, 22 - 50144 Firenze
tel. 055.32061 - fax 055.3206324
urp@arpat.toscana.it

A cura di

ARPAT, *Settore Comunicazione, informazione e documentazione*

Testi

Francesco Marotta e Antonio Ammannati
ARPAT, *Settore Rischio Industriale*

Si ringrazia

Annarosa Scarpelli - ARPAT, *Settore Rischio industriale*

Coordinamento editoriale

Silvia Angiolucci - ARPAT, *Settore Comunicazione, informazione e documentazione*

Redazione, progetto e realizzazione grafica

Silvia Angiolucci, Francesca Baldi, Gabriele Rossi
ARPAT, *Settore Comunicazione, informazione e documentazione*

Foto

ARPAT
(un ringraziamento a Monica Logli - ARPAT, *Dipartimento di Pisa*)

Stampa

Tipolitografia Contini, *Sesto Fiorentino (FI)*

Stampato su carta che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea - Ecolabel

Indice

Cosa si intende per incidente rilevante	pag. 2
Le tipologie di stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti in Toscana	pag. 2
La normativa di riferimento	pag. 3
Alcune osservazioni sull'evoluzione normativa	pag. 4
La tutela e il coinvolgimento della popolazione	pag. 5
La consultazione e la partecipazione	pag. 5
I Piani di emergenza esterni	pag. 5
L'informazione	pag. 6
I controlli (verifiche ispettive)	pag. 7
Il sistema di gestione della sicurezza (SGS)	pag. 8
I principali obblighi dei Gestori	pag. 9
Il ruolo delle autorità	pag. 10
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	pag. 10
Regione	pag. 11
Il Comune	pag. 11
Il Comitato tecnico regionale (CTR)	pag. 12
<i>La valutazione dei Rapporti di sicurezza</i>	pag. 12
ARPAT	pag. 13

Introduzione

A seguito del grave incidente del 1976 all'ICMESA di Seveso, che provocò l'emissione di diossina in atmosfera, gli stati dell'Unione Europea si sono dotati di una normativa comune che nel corso degli anni ha sempre più orientato la sua attenzione alla considerazione delle attività produttive nel complesso del loro contesto territoriale, urbano e ambientale, con particolare riferimento alla tutela della popolazione e dell'ambiente circostante.

L'obiettivo comune è sempre quello di prevenire l'accadimento di incidenti rilevanti, limitandone le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, col crescente intento di rendere consapevole la popolazione, attraverso il suo coinvolgimento che ne prevede l'informazione e la partecipazione.

Questa scheda informativa si propone di fornire alcune informazioni su questo tema, rivolgendosi anche a un pubblico di non addetti ai lavori, partendo dalla semplice definizione del termine "incidente rilevante", fino ad arrivare, attraverso un cammino che prende a riferimento l'evoluzione normativa, al ruolo che ARPAT svolge in questo articolato percorso.

Cosa si intende per incidente rilevante



La definizione di “incidente rilevante” ci viene dal Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 334 (come modificato dal Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238) nel quale si parla di *un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose*, in quanto presenti in stabilimento o che si formano durante l'incidente. Queste sostanze sono specificate nell'**Allegato I** allo stesso Decreto e possono essere presenti come *materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente*.

Per l'elenco delle sostanze pericolose controlla anche sul sito Web di ARPAT:
<http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/sistemi-produttivi/seveso>

Le tipologie di stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti in Toscana



In riferimento al D.Lgs. 334/99, gli stabilimenti industriali vengono classificati in due tipologie, sulla base dei quantitativi di sostanze pericolose presenti: stabilimenti in art. 6, o di soglia inferiore, stabilimenti in art. 8, o di soglia superiore.

Tipologie di stabilimenti in Toscana:

In articolo 6: depositi di GPL, di sostanze chimiche, di esplosivi, di gas tecnici, stabilimenti chimici o petrolchimici, galvanotecnica.

In articolo 8: acciaierie, centrali termoelettriche, depositi costieri chimici e petrolchimici, depositi di fitofarmaci, di GPL, di oli minerali, impianti off-shore di rigassificazione del GNL, produzione e/o deposito di esplosivi, di gas tecnici, stabilimenti chimici o petrolchimici, raffinerie.

La normativa di riferimento



Emanata inizialmente in ambito comunitario dopo l'incidente del 1976 all'ICMESA di Seveso, che provocò l'emissione di diossina in atmosfera, nel corso degli anni la storia della normativa in materia delinea chiaramente l'evoluzione del concetto di sicurezza. Si passa infatti da un'attenzione rivolta principalmente alle installazioni industriali e ai lavoratori che all'interno di esse operavano, alla considerazione delle attività produttive nel loro contesto territoriale, urbano e ambientale, con particolare riferimento alla tutela della popolazione e dell'ambiente circostante.

La normativa di riferimento sulla *prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente* è il **D.Lgs. n. 334/1999**, che ha recepito la Direttiva 96/82/CE, nota come "Direttiva Seveso 2". Tale Decreto ha tra l'altro stabilito il diritto dei cittadini interessati all'**informazione** sulle misure di sicurezza da fornire d'ufficio e nella forma più idonea e ha ampliato la **partecipazione** dei soggetti interessati al processo della pianificazione d'emergenza. Il Decreto n. 334 è stato successivamente modificato dal **D.Lgs. n. 238/2005**, di attuazione della Direttiva 2003/105/CE (che ha modificato la precedente Direttiva 96/82/CE). Successivamente l'Unione Europea ha adottato la **Direttiva 2012/18/UE** (non ancora recepita nel nostro ordinamento), detta "Seveso 3".

A

lcune osservazioni sull'evoluzione della normativa

Gli elementi principali introdotti dal **D.Lgs. 238/2005** riguardano, tra gli altri, un rafforzamento di attenzione sulle *modalità di gestione del rischio di incidente rilevante* nelle aree interessate da possibili effetti domino (che potrebbero cioè interferire con altre aziende circostanti) e sulla necessità di prevedere e mantenere, negli strumenti di pianificazione del territorio, distanze di sicurezza tra stabilimenti e tipologie di potenziali bersagli di incidente (zone residenziali, edifici frequentati dal pubblico, vie di trasporto principali, aree ricreative e aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale).

La Direttiva 2012/18/UE ha introdotto altre modifiche che principalmente riguardano:

la classificazione delle sostanze e delle miscele, allineata al Regolamento CE n. 1272/2008 (noto anche come regolamento CLP, acronimo di Classification, Labelling, Packaging) che modifica la normativa precedente (Direttiva 67/548/CEE) relativamente alla classificazione, all'etichettatura e alla scheda dati sicurezza;

l'obbligo esplicito di valutare, tra i possibili scenari incidentali, anche quelli derivanti da eventi naturali, quali ad esempio terremoti o inondazioni;

l'informazione alla popolazione secondo la Direttiva 2003/4/EC (accesso del pubblico all'informazione ambientale), chiara e comprensibile, tempestiva, non-tecnica, accessibile in forma elettronica;

la definizione di piani di ispezione a livello nazionale, regionale o locale e il coordinamento con altre misure di controllo.



La tutela e il coinvolgimento della popolazione

La consultazione e la partecipazione

La consultazione della popolazione è prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 334/99 e riguarda: **l'elaborazione** dei progetti relativi a nuovi stabilimenti;

le modifiche a stabilimenti esistenti, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni che rientrano nella pianificazione del territorio prevista dalla normativa stessa;

la creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.

La popolazione ha la possibilità di esaminare la documentazione e di esprimere il proprio parere nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico (ovvero degli strumenti di programmazione e gestione del territorio) o del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il D.Lgs. 238/2005 ha ampliato la partecipazione dei soggetti interessati al processo della pianificazione d'emergenza, attraverso la consultazione anche dei lavoratori delle imprese subappaltatrici a lungo termine nella fase di elaborazione del piano di emergenza interno, nonché della popolazione interessata nel caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni (PEE) prima oggetto solo di informazione.



Piani di Emergenza Esterni - PEE

Per limitare gli effetti dannosi di possibili incidenti rilevanti, la normativa prevede per ogni stabilimento un Piano di emergenza esterno (PEE) predisposto e coordinato nella sua attuazione dal Prefetto, con il supporto di tutti gli enti interessati, tra cui ARPAT.

La redazione e l'attuazione dei PEE rappresentano un'attività complessa sia per gli obiettivi di sicurezza che si intende raggiungere che per il coinvolgimento di diverse istituzioni che devono intervenire in caso di emergenza: i Vigili del fuoco, il 118, la Regione e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, il Comune con la Polizia locale, le Forze dell'ordine, la Protezione civile, i fornitori di utenze, e altri soggetti a vario titolo interessati.

Nell'articolato processo di redazione dei piani la normativa prevede la consultazione della popolazione interessata che, successivamente, dovrà essere anche adeguatamente informata dall'autorità comunale circa le misure da attuare in caso di emergenza.



La Regione, su richiesta, provvede a rendere accessibile alla popolazione interessata il **Rapporto di sicurezza**.

I gestori possono chiedere alla Regione di non diffondere le parti del Rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale, o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi la Regione mette a disposizione della popolazione la versione del Rapporto di sicurezza predisposta dal gestore, priva delle informazioni riservate.

Il Rapporto di Sicurezza è uno strumento fondamentale per l'attuazione degli obiettivi di prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Contiene la documentazione tecnica con informazioni dettagliate sullo stabilimento e sulle attività svolte, i pericoli connessi e le conseguenti misure di sicurezza adottate.

Il Comune porta tempestivamente a conoscenza

della popolazione le informazioni fornite dal gestore, trasponendole, se necessario, in un linguaggio accessibile. Tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nella **Scheda informativa** di cui all'allegato V al D.Lgs. 334/99, le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente.

La **Scheda informativa** deve contenere le informazioni sullo stabilimento, la descrizione delle attività svolte, le sostanze pericolose trattate e/o stoccate e le loro caratteristiche, gli eventi incidentali prevedibili, gli effetti di questi sull'uomo e sull'ambiente, le misure di prevenzione e sicurezza adottate dal gestore ed informazioni sul piano di emergenza esterno.

La popolazione interessata, che come abbiamo visto è oggetto di consultazione per la redazione dei PEE, dovrà essere anche adeguatamente informata dall'autorità comunale circa le misure da attuare in caso di emergenza.



I controlli (verifiche ispettive)

Le verifiche ispettive sono lo strumento attraverso cui viene esercitato il controllo sugli stabilimenti e sono svolte per consentire un esame pianificato e regolare dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione presenti nello stabilimento. Su disposizione della Regione Toscana ARPAT effettua annualmente verifiche ispettive su almeno il 30% del totale degli insediamenti ricadenti nel campo di applicazione dell'art.6 del D.Lgs. 334/99.

Le Verifiche Ispettive sugli insediamenti ricadenti nel campo di applicazione dell'art.8 del D.Lgs. 334/99 vengono disposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM)

Nell'ottica della prevenzione, le finalità delle verifiche ispettive sono il controllo della corretta applicazione delle procedure adottate dall'azienda all'interno del Sistema di gestione della sicurezza e l'esame dei sistemi tecnici, in particolare quelli critici. L'obiettivo è di prevenire l'accadimento di incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Le verifiche ispettive prevedono controlli sui sistemi tecnici, sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e sui punti del Sistema di Gestione della Sicurezza (v. Allegato III al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) che i gestori sono tenuti a rispettare (punti da 1 a 8 nella tabella a pag. 8).



Il sistema di gestione della sicurezza (SGS)

Per promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente il gestore dello stabilimento deve redigere e adottare un articolato sistema di gestione della sicurezza costituito da un documento di politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, un programma per la sua attuazione, procedure necessarie a garantire la conduzione in sicurezza dell'intero stabilimento.

Contenuti del Sistema di gestione della sicurezza

(Decreto Ministeriale del 09/08/2000 - Linee guida per l'attuazione del Sistema di gestione della sicurezza)

1 Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS (Sistema gestione sicurezza) e sua integrazione con la gestione aziendale. nel quale si deve definire per iscritto la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. Deve includere anche gli obiettivi generali e i principi di intervento del gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti. Il Sistema di gestione della sicurezza deve integrare la parte del sistema di gestione generale.

2 Organizzazione e personale. Ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione. Coinvolgimento di dipendenti e personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento.

3 Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti. Adozione e applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala e valutazione della relativa probabilità e gravità.

4 Il controllo operativo. Adozione e applicazione di procedure e istruzioni per l'esercizio di condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi, delle apparecchiature e le fermate temporanee.

5 Gestione delle modifiche. Adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi.

6 Pianificazione di emergenza. Adozione e applicazione delle procedure per identificare le prevedibili situazioni di emergenza tramite un'analisi sistematica per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte a tali situazioni di rischio, e per impartire una formazione specifica al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici.

7 Controllo delle prestazioni. Adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal Sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore, e per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti verificatisi o di quelli evitati per poco, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita.

8 Controllo e revisione. Adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del Sistema di gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e del Sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione.

I principali obblighi dei gestori

I gestori devono:

effettuare una valutazione dei pericoli e dei rischi di incidente rilevante, attraverso una idonea analisi dei rischi;

prendere tutte le misure per prevenire gli incidenti rilevanti e limitare le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;

inviare alle Autorità: MATTM, Regione, Provincia, Comune, Prefetto, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e CTR, la **Notifica*** e la Scheda informativa per la popolazione di cui all'Allegato V (come indicato all'art. 6 del D.Lgs. 334/99);

redigere e inviare alle Autorità il Rapporto di Sicurezza, riesaminandolo almeno ogni 5 anni (come previsto dell'art. 8 del D.Lgs. 334/99);

attuare un Sistema di Gestione della Sicurezza - SGS;

predisporre il Piano di Emergenza Interno da adottare nello stabilimento tenendo conto degli specifici incidenti ipotizzati nell'analisi dei rischi;

adottare le appropriate misure di sicurezza e informare, formare, addestrare ed equipaggiare con adeguati dispositivi di protezione tutti i lavoratori;

fornire al Prefetto tutti i dati per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.

* La Notifica deve contenere queste informazioni:

- il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento;
- la sede o il domicilio del gestore;
- il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento;
- le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
- l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
- l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.



- Per la Scheda informativa e il Rapporto di sicurezza leggi anche a pagina 6
- Per SGS leggi anche a pagina 8

Il ruolo delle Autorità

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

comunica agli Stati membri, sulla base della vicinanza al loro territorio, in quali stabilimenti potrebbe verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri e trasmette tutte le informazioni utili ad applicare tutte le misure connesse ai Piani di emergenza interni ed esterni e all'urbanizzazione;

informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale;

presenta alla Commissione europea una relazione triennale per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di direttive che riguardano l'ambiente;


predispone e aggiorna l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e la banca dati sugli esiti di valutazione dei Rapporti di sicurezza e dei Sistemi di gestione della sicurezza;

comunica alla Commissione europea i dati dei gestori e le informazioni sulle attività degli stabilimenti;

in attesa del trasferimento delle competenze alle Regioni (previsto dall'articolo 72 del D.Lgs. n. 112/1998) individua le aree a elevata concentrazione di stabilimenti, coordina fra tutti i gestori lo scambio delle informazioni e la predisposizione, da parte dei gestori stessi, di uno studio di sicurezza integrato dell'area e dispone ispezioni sugli stabilimenti soggetti all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;

predispone, nelle suddette aree, un Piano di intervento nel quale sono individuate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio.





Comune

Per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante il Comune definisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali. Inoltre il Comune è tenuto a portare tempestivamente a conoscenza della popolazione vicina agli stabilimenti le informazioni fornite dal Gestore relativamente ai rischi, traducendole, se necessario, in un linguaggio comprensibile, e le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente.

Regione

Per gli stabilimenti in art. 6 la Regione effettua le verifiche ispettive per accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti attuata dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

IL Comitato tecnico regionale (CTR)

Il Comitato tecnico regionale provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 334/99 e a formulare le relative conclusioni.

È composto da (come previsto dall'art. 20 del DPR 577/82):

- ✓ Direttore regionale dei Vigili del Fuoco (che lo presiede);
- ✓ tre funzionari tecnici dei Vigili del Fuoco, di cui almeno due con funzioni di comandante;
- ✓ un ispettore dell'Ispettorato regionale del lavoro;
- ✓ un rappresentante dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze;

ed è integrato da:

- ✓ Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ove ha sede lo stabilimento;
- ✓ due rappresentanti di ARPAT;
- ✓ due rappresentanti dell'INAIL ex ISPESL;
- ✓ un rappresentante della Regione;
- ✓ un rappresentante della Provincia;
- ✓ un rappresentante dei Comuni territorialmente competenti.



La valutazione dei rapporti di sicurezza

Attraverso un'istruttoria tecnica il CTR provvede all'analisi del *Rapporto di sicurezza* per gli stabilimenti soggetti alla sua presentazione.

Il CTR adotta il provvedimento conclusivo, nel quale sono indicate le valutazioni tecniche finali e le eventuali prescrizioni integrative. Se le misure per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti, adottate dal gestore risultano insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.

L'iter istruttorio comprende anche sopralluoghi utili a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento

Per il Rapporto di sicurezza leggi anche a pagina 6!



ARPAT

ARPAT partecipa:

- ✓ al Comitato tecnico regionale e alle istruttorie sui Rapporti di sicurezza degli stabilimenti in art. 8;
- ✓ alle Commissioni ispettive incaricate della vigilanza sugli stabilimenti in art. 8, su disposizione del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

ARPAT coordina:

- ✓ le commissioni, composte da ARPAT, Vigili del Fuoco, INAIL-ex ISPESL, incaricate delle verifiche ispettive sugli stabilimenti in art. 6, sulla base della delibera regionale;

Inoltre ARPAT:

- ✓ fornisce il supporto tecnico alle Prefetture per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- ✓ fornisce il supporto tecnico agli enti preposti per la pianificazione territoriale in presenza di insediamenti ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sui rischi di incidente rilevante;
- ✓ svolge attività di supporto per le Autorità competenti in materia di istruttorie tecniche sui rapporti integrati di sicurezza per le Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti ed è chiamata a esprimersi riguardo ai rapporti integrati di sicurezza per i porti industriali e petroliferi, di cui al DM 16 maggio 2001, n. 293;
- ✓ collabora con l'Autorità Giudiziaria, gli enti preposti a funzioni pubbliche di vigilanza e il sistema regionale di Protezione Civile, in caso di indagini post-incidentali conseguenti a emergenze ambientali relative a stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Per altre informazioni sulla normativa e la documentazione sulle aziende a rischio di incidente rilevante consulta anche il sito Web di ARPAT all'indirizzo: <http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/sistemi-produttivi/seveso>

Puoi leggere gli esiti dell'attività dell'Agenzia sull'Annuario dei dati ambientali ARPAT 2014, consultabile sul sito Web dell'Agenzia all'indirizzo: <http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/annuario-dei-dati-ambientali-arpat-2014>

ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione
ambientale della
Toscana

Tel 055.32061 - fax 055.3206324

arp.at.protocollo@postacert.toscana.it (per trasmissione di documenti con valore legale di invio)
urp@arp.at.toscana.it (per informazioni e segnalazioni ambientali)

Numero verde: 800 800400 - www.arp.at.toscana.it - <https://twitter.com/arp.atoscana>

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana



Direzione generale via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze

Area Vasta Centro

Dipartimento ARPAT di Firenze
via Ponte alle Mosse, 211
50144 Firenze
fax 055.3206218

Dipartimento ARPAT
del Circondario Empolese
via Tripoli, 18
50053 Empoli (FI)
fax 055.5305609

Dipartimento ARPAT di Pistoia
via Baroni, 18
51100 Pistoia
fax 055.5305606

Dipartimento ARPAT di Prato
via Lodi, 20
59100 Prato
fax 055.5305607

Settore Mugello
via Don Sturzo, 29
50032 Borgo San Lorenzo (FI)
fax 055.5305618

Area Vasta Costa

Dipartimento ARPAT di Livorno
via Marradi, 114
57126 Livorno
fax 055.5305615

Dipartimento ARPAT di Lucca
via Vallisneri, 6
55100 Lucca
fax 055.5305608

Dipartimento ARPAT di Massa Carrara
via del Patriota, 2
54100 Massa
fax 055.5305614

Dipartimento ARPAT di Piombino - Elba
via Adige, 12 - Loc. Montegemoli
57025 Piombino (LI)
fax 055.5305610

Dipartimento ARPAT di Pisa
via Vittorio Veneto, 27
56127 Pisa
fax 055.5305605

Settore Versilia - Massaciuccoli
p.zza della Repubblica, 16
55045 Pietrasanta (LU)
fax 055.5305639

Area Vasta Sud

Dipartimento ARPAT di Arezzo
viale Maginardo, 1
52100 Arezzo
fax 055.5305604

Dipartimento ARPAT di Grosseto
via Fiume, 35
58100 Grosseto
fax 055.5305611

Dipartimento ARPAT di Siena
Località Ruffolo
53100 Siena
fax 055.5305612

SCHEDA
INFORMATIVA
17

Stabilimenti a rischio
di incidente rilevante